

DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 20 gennaio 2016****sulla distribuzione assicurativa (rifusione)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché si rendono necessarie varie modifiche della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) Poiché l'obiettivo principale e l'oggetto della presente rifusione consistono nell'armonizzare le disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa e poiché tali attività sono svolte in tutta l'Unione, la presente nuova direttiva dovrebbe essere basata sull'articolo 53, paragrafo 1, e sull'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La forma della direttiva è appropriata per consentire che le disposizioni di esecuzione nei settori contemplati dalla direttiva siano adeguate, ove necessario, alle specificità del mercato e dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì mirare al coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di accesso alle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa.
- (3) La presente direttiva mira tuttavia a un'armonizzazione minima e non dovrebbe pertanto impedire agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione, compresa la presente direttiva.
- (4) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi svolgono un ruolo centrale nella distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi nell'Unione.
- (5) I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori e operatori di «bancassicurazione», imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi. La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie.
- (6) I consumatori dovrebbero beneficiare dello stesso livello di tutela nonostante le differenze esistenti tra i canali di distribuzione. Per garantire che si applichi lo stesso livello di tutela e che il consumatore possa beneficiare di norme comparabili, in particolare per quanto riguarda la comunicazione di informazioni, è essenziale creare condizioni di parità tra i distributori.
- (7) L'applicazione della direttiva 2002/92/CE ha evidenziato che un certo numero di disposizioni richiede ulteriori precisazioni intese a facilitare l'esercizio della distribuzione assicurativa e che per tutelare al meglio i consumatori è necessario estendere l'ambito di applicazione di tale direttiva a tutte le vendite di prodotti assicurativi. È opportuno che le imprese di assicurazione che vendono direttamente prodotti assicurativi siano incluse nell'ambito di applicazione della presente direttiva analogamente agli agenti e ai mediatori d'assicurazione.

⁽¹⁾ GU C 44 del 15.2.2013, pag. 95.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 dicembre 2015.

⁽³⁾ Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).

